



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Deliberazione n°

968/C

26 GIU 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: assenso e presa d'atto della fusione per incorporazione della società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. nella società GE Medical Systems Italia S.p.A., con decorrenza dal 01/11/2014, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n° 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO che con la Deliberazione n. 967 del 29/06/2012, l'Azienda ha affidato alla Ditta GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il contratto triennale, tipo Full Risk, con decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2014 del servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi medicali, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Sirai di Carbonia, CTO e S. Barbara di Iglesias; per un importo triennale complessivo di € 117.778,98 IVA al 21% compresa;

ACQUISITA agli atti aziendali dell'ASL n. 7 Carbonia, la nota del 03/11/2014 (Prot. ASL n° PG/2015/7359 del 31/03/2015), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, inoltrata dalla società GE Medical Systems Italia S.p.A., con la quale ha comunicato che dal 01/11/2014, giusta atto di fusione societaria del 27/10/2014 a rogito del notaio Ubaldo La Porta, rep. n. 37387, iscritto al Registro delle Imprese di Milano in data 28/10/2014, la società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., è stata oggetto di una fusione per incorporazione ed è stata inglobata nella società GE Medical Systems Italia S.p.A.;

DATO ATTO che a partire dal 01/11/2014, data di efficacia dell'operazione di fusione, la società GE Medical Systems Italia S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi della società incorporata, ovvero in tutti i rapporti giuridico - economici già afferenti all'incorporata GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. e nello specifico in tutti i contratti stipulati dalla GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. con la ASL n. 7 Carbonia prima dell'operazione di fusione e quindi in tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Conseguentemente dalla data del 01/11/2014, per le fatturazioni, comunicazioni, necessità di natura amministrativa si fa riferimento direttamente ed esclusivamente alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., via Galeno n. 36, 20126 Milano, tel. 02/26001500; Fax 02/26001583; P.e.c.: gemsil@legalmail.it;

VISTA la mail del 12.05.2015 dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia, allegata al presente atto, nella quale si richiede alla società GE Medical Systems Italia S.p.A. copia dell'atto notarile della fusione societaria del 27/10/2014 a rogito del notaio Ubaldo La Porta, rep. n. 37387, iscritto al Registro delle Imprese di Milano in data 28/10/2014;

PRESO ATTO della mail del 12.05.2015 allegata al presente atto, inviata dalla società GE Medical Systems Italia S.p.A. all'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia, nella quale si trasmette copia dell'atto notarile della fusione societaria del 27/10/2014 a rogito del notaio Ubaldo La Porta, rep. n. 37387, iscritto al Registro delle Imprese di Milano in data 28/10/2014, allegato al presente atto;

VISTA la mail del 17.06.2015 dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia, allegata al presente atto, nella quale si richiedono alla società GE Medical Systems Italia S.p.A. i riferimenti societari ed i conti correnti sui quali effettuare i pagamenti per le attività connesse ai contratti in essere con al ASL n. 7 Carbonia;

PRESO ATTO della mail del 17.06.2015 allegata al presente atto, inviata dalla società GE Medical Systems Italia S.p.A. all'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia, nella quale si comunica che i riferimenti societari ed i conti correnti relativi alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., ai fini della Legge n° 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), sui quali effettuare i pagamenti per le attività connesse ai contratti in essere con al ASL n. 7 Carbonia, restano i medesimi già comunicati a suo tempo alla ASL n. 7 Carbonia dalla stessa GE Medical Systems Italia S.p.A.;

PROPONE

- ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. di prendere atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. nella società GE Medical Systems Italia S.p.A., con decorrenza dal 01/11/2014, con formale atto deliberativo di assenso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

Sentito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, di:

- prendere atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. nella società GE Medical Systems Italia S.p.A., con decorrenza dal 01/11/2014, con formale atto deliberativo di assenso;



- dare atto che per effetto di tale fusione per incorporazione, la società GE Medical Systems Italia S.p.A., con sede legale in Via Galeno, n. 36 - Milano (CAP 20126) – tel. 02/26001500; fax 02/26001583 – Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 93027710016 - P.IVA 03663500969 – R.E.A.: MI – 1689710; subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi contrattuali in capo alla società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., di cui all'affidamento contrattuale disposto con atto deliberativo n° 967 del 29/06/2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Onnis



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.^{ssa} M. Fanni Pittau



II DIRETTORE SANITARIO


Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist. / Ing. Brunello VACCA



Ing. Giorgio Angius



Dott. Federico MARINI





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 968/C del 26 GIU 2015
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 1 LUG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali



ASL 7
 Prot. 2015/7359 del 31/03/2015 ore 07.36
 Mitt.: GE MEDICAL FUNDING SERVICES SRL
 Ass.: Servizio Bilancio - Gennas Margha...
 Class.: 1.9.2. Fase.: 1 del 2015



GE Healthcare

Via Galeno 36
 20126 Milano
 Italia

T +39 02 26001111
 F +39 02 26001199

All. 01

Sy Spem

Milano, li 3 novembre 2014

Oggetto: Comunicazione di avvenuta fusione societaria.

Gentile Cliente,

Con la presente si comunica che, giusta atto di fusione del 27/10/2014 a rogito del notaio Ubaldo La Porta, rep n. 37387, iscritto al Registro Imprese di Milano in data 28/10/2014, GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. è stata oggetto di una fusione per incorporazione ed è stata inglobata nella scrivente società, (di seguito "Operazione").

Dunque, a partire dal 1° Novembre 2014, data di efficacia dell'Operazione, la scrivente è subentrata in tutti i rapporti giuridico-economici già afferenti all'incorporata GE Healthcare Clinical Systems S.r.l.¹.

E nello specifico, per quanto qui rileva, la scrivente GE Medical Systems Italia S.p.A. è subentrata anche nell/i contratto/i stipulato/i dalla GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. con la Vostra Spett.le Ditta prima dell'Operazione e, quindi, in tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Pertanto, dalla predetta data del 1° Novembre 2014, per fatturazioni, comunicazioni o altre necessità di natura amministrativa sul/i contratto/i in essere, si prega di fare riferimento direttamente ed esclusivamente a:

GE HEALTH CARE FUNDING
 Pmo A 61060 030290966
 GE MED 03663500969

GE Medical Systems Italia SpA
 Via Galeno 36, 20126 Milano
 Tel: 02/26001500; Fax: 02/26001583;
 P.e.c.: gemsi@legalmail.it

Si resta in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Antonio Casillo

DA NOVEMBRE

UFFICIO USL N° 7 CARBONIA
01 APR 2015
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

¹ Solo per mero tuziorismo, si precisa che si tratta di un pacifico effetto di legge, previsto, oltre che dall'art. 2558 c.c., soprattutto dalle specifiche previsioni di cui al co. 1 dell'art. 2504 bis: "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".



Leggi Componi Cerca Rubrica Cartelle Impostazioni Area Utente Aiuto Esci

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Ritorna a Sent

Da: ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Posta Inviata: mar 12/05/15 11:43

Rispondi

A: <Bina.Scarpello@ge.com>

Priorità: Normale

Rispondi a tutti

Cc: <bvacca@aslcarbonia.it>

Richiesta copia atto notarile del 27/10/2014, rep. n. 37387, notaio dott.

Oggetto: Ubaldo La Porta, di fusione societaria della società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. nella società GE Medical Systems Italia S.p.A.

Tipo: Testo

Inoltra

× Cancella

Rubrica Contatti

Stampa

Visualizza Headers

Avanti

Precedente

Gent. ma dott. ssa Bina Scarpello, nella nota del 03.11.2014 inviata dalla GE Medical Systems Italia S.p.A alla ASL n. 7 Carbonia, Prot. Gen. ASL - 2015/7359 del 31.03.2015, si comunica che la società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., è stata oggetto di una fusione per incorporazione ed è stata inglobata nella società GE Medical Systems Italia S.p.A., giusta atto di fusione societaria del 27/10/2014 a rogito del notaio Ubaldo La Porta, rep. n. 37387, iscritto al Registro delle Imprese di Milano in data 28/10/2014.
Con la presente, Le chiedo gentilmente copia dell'atto notarile di fusione societaria sopra indicato.
Con cordialità - dott. Federico Marini - Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ASL n. 7 Carbonia - tel. 0781 - 3922731.

All. 02

Stai utilizzando 220,2MB di 500MB (44,04%).

©2009 Regione Autonoma delle Sardegna



Leggi Componi Cerca Rubrica Cartelle Impostazioni Area Utente Aiuto Esci

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

- Ritorna a Inbox
- Rispondi
- Rispondi a tutti
- Inoltra
- Cancella
- Rubrica Contatti
- Stampa
- Visualizza Headers
- Avanti
- Precedente

Da: "Scarpello, Bina(GE Capital)" <Bina.Scarpello@ge.com>
Posta Inviata: mar 12/05/15 12:02

A: "INGEGNERIACLINICA@ASLCARBONIA.IT" <INGEGNERIACLINICA@ASLCARBONIA.IT>
Priorità: Alta

Cc: "bvacca@aslcarbonia.it" <bvacca@aslcarbonia.it>

Oggetto: FW: Richiesta copia atto notarile del 27/10/2014, rep. n. 37387, notaio dott. Ubaldo La Porta, di fusione societaria della società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. nella società GE Medical Systems Italia S.p.A.
Tipo: Testo Con Allegati

Allegati: Atto Fusione.pdf 148.2 kb smime.p7s 6.7 kb

Gentile Dott. Marini,
allego quanto richiesto.

Cordiali saluti.

Bina Scarpello.

ACC. 03

-----Original Message-----
From: ingegneriaclinica@aslcarbonia.it [ingegneriaclinica@aslcarbonia.it]
Sent: Tuesday, May 12, 2015 11:44 AM
To: Scarpello, Bina(GE Capital)
Cc: bvacca@aslcarbonia.it
Subject: Richiesta copia atto notarile del 27/10/2014, rep. n. 37387, notaio dott. Ubaldo La Porta, di fusione societaria della società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. nella società GE Medical Systems Italia S.p.A.

Gent. ma dott. ssa Bina Scarpello, nella nota del 03.11.2014 inviata dalla GE Medical Systems Italia S.p.A alla ASL n. 7 Carbonia, Prot. Gen. ASL - 2015/7359 del 31.03.2015, si comunica che la società GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., è stata oggetto di una fusione per incorporazione ed è stata inglobata nella società GE Medical Systems Italia S.p.A., giusta atto di fusione societaria del 27/10/2014 a rogito del notaio Ubaldo La Porta, rep. n. 37387, iscritto al Registro delle Imprese di Milano in data 28/10/2014. Con la presente, Le chiedo gentilmente copia dell'atto notarile di fusione societaria sopra indicato.

Con cordialità - dott. Federico Marini - Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ASL n. 7 Carbonia - tel. 0781 - 3922731.

Atto Fusione.pdf 148.2 kb smime.p7s 6.7 kb

Stai utilizzando 220,2MB di 500MB (44,04%).

©2009 Regione Autonoma delle Sardegna

All. 04

N. 37.387 di Repertorio

N. 17.600 di Raccolta

**ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA'**

"GE Healthcare Clinical Systems S.r.l."

nella società

"GE Medical Systems Italia S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette ottobre duemilaquattordici, in Milano, piazza Pio XI n. 1, nel mio studio.

27 ottobre 2014

Avanti a me Prof. Avv. **Ubaldo La Porta**, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese,

si costituiscono

--- la società per azioni unipersonale

"GE Medical Systems Italia S.p.A."

con sede in Milano, Via Galeno n. 36, capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 93027710016, R.E.A.: MI - 1689710, e,

--- la società a responsabilità limitata unipersonale

"GE Healthcare Clinical Systems S.r.l.",

con sede in Milano, via Galeno n. 36, capitale sociale euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) i.v., iscritta presso il Registro Imprese di Milano al numero e codice fiscale 04875890156, R.E.A.: MI - 1368341, entrambe qui rappresentate dal signor: **Campione Marco**, nato a Milano il 25 agosto 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, Presidente del consiglio di amministrazione di entrambe le società e da entrambe delegato alla stipula di questo atto in forza delle deliberazioni assembleari in data 10 luglio 2014 di cui in prosieguo.

Dell'identità personale del costituito sono certo. Lo stesso mi chiede di ricevere il presente atto, al quale

si premette quanto segue:

- gli amministratori delle società qui costituite, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2501-ter e 2505 c.c., hanno redatto un **progetto di fusione** nella forma c.d. semplificata, destinato a consentire la incorporazione nella società **"GE Medical Systems Italia S.p.A."** con sede in Milano, Via Galeno n. 36, della società a responsabilità limitata **"GE Healthcare Clinical Systems S.r.l."**, con sede in Milano, via Galeno n. 36, i cui capitali sono detenuti dallo stesso soggetto;

- il progetto di fusione, **iscritto** per entrambe le società, presso il competente ufficio del Registro Imprese di Milano, in data **7 luglio 2014**, è stato **approvato** dalle assemblee delle società partecipanti all'operazione con delibere assunte in data 10 luglio 2014, risultanti dai seguenti verbali da me ricevuti:

. per **"GE Medical Systems Italia S.p.A."**, atto n.ro 36.925/17.375 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4 - il giorno 10 luglio 2014 al n.ro 14930 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano ed **iscritto** in data **11 luglio 2014**;

. per **"GE Healthcare Clinical Systems S.r.l."**, 36.926/17.376 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4 - il giorno 10 luglio 2014 al n.ro 14931 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Milano 4

REGISTRATO

in data 27/10/2014

al n. 25840 serie 1T

Euro 200,00

1/15

delle Imprese di Milano ed iscritto in data **11 luglio 2014**;

- è decorso il termine di cui all'art. 2503 c.c., senza che nessun creditore abbia fatto opposizione, come il costituito espressamente attesta.

Tutto ciò premesso, le società qui costituite

convengono

di **fondersi mediante incorporazione** della società "GE Healthcare Clinical Systems S.r.l.", nella società "**GE Medical Systems Italia S.p.A.**", sulla base del progetto di fusione approvato dai rispettivi competenti organi sociali con le deliberazioni dianzi indicate.

La fusione qui conclusa non dà luogo ad alcuna assegnazione di quote né ad alcun fenomeno di concambio, per effetto di quanto precisato in conclusione della premessa e inoltre è così disciplinata:

- non è previsto alcun trattamento speciale a favore di particolari categorie di soci né alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a far data dal 1° gennaio 2014 (duemilaquattordici);

- gli effetti civilistici della fusione si produrranno a partire dalle ore 00:00 del 1° novembre 2014.

Verificatisi gli effetti della fusione, la società "**GE Healthcare Clinical Systems S.r.l.**" si estinguerà e la società "**GE Medical Systems Italia S.p.A.**" subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali la prima era titolare; in conseguenza, si autorizzano persone, Enti, Uffici pubblici e privati, Banche, ad intestare alla società incorporante tutti i beni, i documenti, le attività, i depositi, i titoli, le polizze, i contratti, i conti attivi e passivi, le concessioni amministrative, le licenze e tutto quanto altro fa capo alla società incorporata; il tutto in esito alla verifica della iscrizione di questo atto nel registro delle imprese e a far data del tempo di efficacia sopra stabilito.

Come deliberato dall'assemblea dell'incorporante nella seduta del 10 luglio 2014 più sopra citata, lo statuto della società incorporante "**GE Medical Systems Italia S.p.A.**" resta modificato nel solo articolo 3 (tre) relativo all'**oggetto sociale**, come da testo che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti, qui si allega sotto la lettera "A".

Spese e imposte di questo atto, come ogni altro onere - anche fiscale - relativo all'esercizio in corso, della società incorporata, sono a carico della società incorporante.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive.

Un sol foglio scritto per tre pagine intere e questa fin qui.

f.to Marco Campione

f.to Ubaldo La Porta notaio

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con denominazione

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A

ART. 2 - SEDE

La società ha sede in Milano.

La società con deliberazioni del consiglio di amministrazione può istituire succursali, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, a norma di legge.

ART. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto, in Italia e all'estero, indicativo e non limitativo:

- l'acquisto, la vendita, la locazione, l'importazione, l'esportazione, il commercio in ogni possibile forma in Italia e all'estero, nonché la produzione, installazione e assistenza tecnica di tutti i materiali, apparecchi, attrezzature, impianti, dispositivi e sistemi e, in genere, di tutti i mezzi tecnici, meccanici, elettrici, elettronici, radioelettrici, radiologici o altri, destinati alla produzione, alla individuazione e all'applicazione di radiazioni elettromagnetiche, elastiche e corpuscolari per la loro utilizzazione in biologia, in medicina, nell'industria e in ogni e qualsiasi altro ramo. Così come i loro sotto-insiemi, componenti, pezzi di ricambio e parti staccate e particolarmente le lastre radiografiche (films) di tutti i generi e tipi, prodotti chimici, sviluppatrici automatiche, camere multiformato e sistemi di sviluppo a luce diurna, e più generalmente tutti i dispositivi ed accessori adeguati.

Rientrano altresì nello scopo sociale:

- la progettazione e costruzione di impianti, attrezzature, sistemi e reparti ospedalieri, la somministrazione dei servizi di installazione, assistenza tecnica e manutenzione di apparecchi ed attrezzature ospedaliere in genere, nonché la produzione e la vendita di ossigeno, protossido di azoto e altri gas medicali;
- l'impresa di ogni lavoro e subappalto relativi a questa attività o che vi si ricolleghino;
- ogni attività che si ricolleghi a qualsiasi prodotto e servizio legati direttamente o indirettamente all'oggetto di cui sopra;
- e generalmente tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie - comprese l'assunzione e la prestazione di fidejussioni - che si ricolleghino direttamente o indirettamente, totalmente o in parte, all'oggetto della società o a degli oggetti simili o connessi e di natura che favoriscano lo sviluppo degli affari sociali.

La società potrà realizzare il suo oggetto indirettamente, per mezzo, in via indicativa e non limitativa, sia di locazione finanziaria o di affitto di impresa, sia d'apporto in qualsiasi società da creare o esistente o in società in partecipazione, ovvero mediante interessenza o partecipazione in altre società o imprese, o con la sottoscrizione o l'acquisto di titoli o di diritti societari.

La società, nei confronti delle società all'interno del proprio gruppo, potrà svolgere qualsiasi attività di natura finanziaria quale la concessione di finanziamenti sotto ogni forma, il rilascio di fidejussioni, la prestazione di servizi di pagamento; il tutto sotto la piena osservanza delle vigenti norme di legge e regolamenti in materia finanziaria.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata dalla data della sua legale costituzione sino al

31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

ART. 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 6 - CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) ed è diviso in 5.000.000 (cinquemilioni) azioni da nominali Euro 1 (uno) cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono indivisibili, nel caso di comproprietà di un'azione si osservano le disposizioni di cui all'art. 2347 C.C.

Le azioni sono nominative anche se interamente liberate. Ogni azionista ha facoltà di depositare le proprie azioni nelle casse della società a titolo di custodia e senza spesa.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista comporta di pieno diritto adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI

7.1 La società con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

7.2 I titolari di obbligazioni debbono nominare un rappresentante comune. Se non nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, provvede il Tribunale con decreto.

7.3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 2410 al 2420 - ter del Codice Civile.

ART. 8 - FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili.

ART. 10 - RECESSO

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

10.2 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c. spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c. 10.3 I soci hanno altresì diritto

di recedere nel caso di introduzione e/o soppressione di clausole compromissorie.

10.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione del registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatto annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10. 4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349 comma primo c.c.

10.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale ri-

chiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione di un creditore sociale sia accolta la società si scioglie.

ART. 11 - UNICO SOCIO

11.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

11.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

11.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

11.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo c.c.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'art. 28.2 del presente statuto.

13.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del

soggetto a cui è demandato il controllo contabile.

ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 28.3 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

14.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 28.3 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

15.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

15.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

15.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo di lettera raccomandata con A.R. spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento dell'assemblea, a mezzo fax o a mezzo di sistemi elettronici o informatici che assicurino la ricezione da parte del socio.

ART. 16 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

16.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

16.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ART. 17 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la

maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART18 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

18.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

18.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

19.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

19.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

19.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 10.3 del presente statuto.

ART. 20 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

20.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

20.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

20.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

20.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

20.5 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

ART. 21 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 22 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

22.1 I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono depositare, se così definito dall'avviso di convocazione, almeno due giorni prima dalla data fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

22.2 Ai sensi dell'art. 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

22.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

23.1 Fermi i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

23.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

23.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

23.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

23.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

23.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

ART. 24 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

24.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

24.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

24.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

24.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 25 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

25.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

25.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ART. 26 - MODALITÀ DI VOTO

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Il voto per corrispondenza è ammesso soltanto nei casi in cui l'avviso di convocazione espressamente lo prevede.

ART. 27 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ART. 28 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRA-

TIVO

28.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

28.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 30 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

28.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

ART. 29 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

ART. 30 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri.

ART. 31 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

31.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

31.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

31.4 Qualora venga meno l'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio.

31.5 In tal caso l'assemblea per la nomina dell'amministratore o del nuovo consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

31.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

ART. 32 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

32.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia prov-

veduto l'assemblea. Il consiglio può nominare un vice presidente.

32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

32.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 33 - ORGANI DELEGATI

33.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti anche con la qualifica di Amministratori Delegati, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

33.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

33.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

33.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto c.c. 33.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno quadrimestrale.

33.6 L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

ART. 34 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

34.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche dalla maggioranza dei consiglieri di amministrazione.

34.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

34.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

34.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'art. 25.1 del presente statuto.

34.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

34.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

34.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

34.9 Delle riunioni di consiglio di amministrazione si redige verbale sottoscrit-

to dal presidente e dal segretario. Il Consiglio, purchè risulti il consenso del presidente della riunione, può delegare ad altro Consigliere la redazione e sottoscrizione del verbale col segretario.

ART. 35 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

35.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

35.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti che ritiene di stabilire con propria deliberazione, può delegare la rappresentanza legale e conferire l'uso della firma sociale al o agli amministratori delegati, a direttori anche generali e a funzionari.

35.3 Il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale entro i limiti dei loro poteri di rappresentanza, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolato dalle norme in tema di procure.

35.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART. 36 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

36.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

36.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

36.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 37 - COLLEGIO SINDACALE

37.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale, ove ne ricorrano le condizioni di legge, può essere affidato, su deliberazione dell'assemblea ordinaria, il controllo legale dei conti.

37.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale che a norma dell'art. 2397 codice civile è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti, nei limiti e nel rispetto delle tariffe professionali.

37.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

37.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato costituito.

37.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

37.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel ri-

spetto delle modalità di cui all'art. 25.1 del presente statuto.

ART. 38 - IL REVISORE CONTABILE

38.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il

collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

38.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

38.3 L'assemblea ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

ART. 39 - BILANCIO E UTILI

39.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

39.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

39.3 Il pagamento dei dividendi è eseguito presso le casse designate dal consiglio o dall'amministratore unico, nel termine che verrà annualmente fissato.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventeranno esigibili andranno prescritti a favore della società.

ART. 40 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

40.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

40.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

40.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- f) i compensi.

ART. 41 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

41.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

41.2 L'arbitro deciderà secondo diritto entro i termini di legge.

41.3 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

41.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

41.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

41.6 Si applica il disposto dell'art. 19.3 del presente statuto.

f.to Marco Campione

f.to Ubaldo La Porta notaio



Leggi Componi Cerca Rubrica Cartelle Impostazioni Area Utente Aiuto Esci

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Ritorna a Sent

Dal: ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Posta Inviata: mer 17/06/15 10:31

Rispondi

A: <Bina.Scarpello@ge.com>

Priorità: Normale

Rispondi a tutti

Cc: <bvacca@aslcarbonia.it>, <gioangius@aslcarbonia.it>

Oggetto: Richiesta riferimenti societari della società Ge Medical Systems Italia Spa e conti correnti per pagamenti attività connesse ai contratti in essere con la ASL n° 7 di Carbonia

Tipo: Testo

Inoltra

Gent. ma dott.ssa Bina Scarpello, a seguito della fusione per incorporazione della società Ge Healthcare Clinical Systems srl nella società Ge Medical Systems italia spa, la presente per richiederVi i riferimenti societari della società Ge Medical Systems italia spa e relativi conti correnti sui quali effettuare i pagamenti per le attività connesse ai contratti in essere con la ASL n° 7 di Carbonia.
Con cordialità - dott. Federico Marini - Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ASL n. 7 Carbonia - tel. 0781 - 3922731.

× Cancella

All. 05

Rubrica Contatti

Stampa

Visualizza Headers

Avanti

Precedente

1/1

Stai utilizzando 232,26MB di 500MB (46,45%).

©2009 Regione Autonoma delle Sardegna



Leggi Componi Cerca Rubrica Cartelle Impostazioni Area Utente Aiuto Esci

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Ritorna a Inbox

Da: "Scarpello, Bina(GE Capital)" <Bina.Scarpello@ge.com>

Posta Inviata: mer 17/06/15 10:54

Rispondi

A: "ingegneriaclinica@aslcarbonia.it" <ingegneriaclinica@aslcarbonia.it>

Priorità: Alta

Cc: "bvacca@aslcarbonia.it" <bvacca@aslcarbonia.it>, "gioangius@aslcarbonia.it" <jioangius@aslcarbonia.it>

Rispondi a tutti

RE: Richiesta riferimenti societari della società Ge Medical Systems Italia
Oggetto: Spa e conti correnti per pagamenti attività connesse ai contratti in essere con la ASL n° 7 di Carbonia

Tipo: Testo Con Allegati

Inoltra

Allegati: smime.p7s 6.7 kb

Cancela

Gentile Dott. Marini,
 come anticipatoLe telefonicamente, i riferimenti societari ed i conti correnti relativi alla Ge Medical Systems Italia Spa sono i medesimi già comunicatoVi a suo tempo dalla Ge Medical Systems Italia Spa.

Rubrica Contatti

Distinti saluti.

Stampa

Bina Scarpello.

Visualizza Headers

-----Original Message-----

From: ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

[ingegneriaclinica@aslcarbonia.it]

Sent: Wednesday, June 17, 2015 10:32 AM

To: Scarpello, Bina(GE Capital)

Cc: bvacca@aslcarbonia.it, gioangius@aslcarbonia.it

Subject: Richiesta riferimenti societari della società Ge Medical Systems Italia Spa e conti correnti per pagamenti attività connesse ai contratti in essere con la ASL n° 7 di Carbonia

Avanti

Gent. ma dott.ssa Bina Scarpello, a seguito della fusione per incorporazione della società Ge Healthcare Clinical Systems srl nella società Ge Medical Systems italia spa, la presente per richiederVi i riferimenti societari della società Ge Medical Systems italia spa e relativi conti correnti sui quali effettuare i pagamenti per le attività connesse ai contratti in essere con la ASL n° 7 di Carbonia.

Con cordialità - dott. Federico Marini - Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ASL n. 7 Carbonia - tel. 0781 - 3922731.

Precedente

smime.p7s 6.7 kb

Att. 06

1/1

Stai utilizzando 232,26MB di 500MB (46,45%).

©2009 Regione Autonoma delle Sardegna